



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## PRIMA PRESIDENZA

Prot. 648/2020/I

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020";

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, l'art.83 che recita "*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*";

Rilevato che il comma 2 dell'art.83 del suddetto decreto legge estende gli effetti della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine, chiarendo che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini riguarda tutti i termini procedurali e si estende quindi anche ai termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e per le impugnazioni;

Ritenuta la necessità, alla luce delle nuove disposizioni, di modificare il provvedimento in data 9 marzo 2020, prot. n.527/I, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui sono state adottate misure urgenti volte a contenere, attraverso una diversa regolamentazione dell'accesso ai servizi, l'afflusso degli utenti, provenienti da tutto il territorio nazionale, in modo di evitare forme di assembramento e garantire il rispetto delle necessarie misure igienico sanitarie, evitando occasioni di potenziale contagio, nonché limitazioni dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.1196;

Considerato che a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo del contagio e dell'elevatissimo numero di casi sul territorio nazionale, l'accesso ai servizi come disciplinato nel presente provvedimento potrà riguardare soltanto i procedimenti non sospesi ai sensi dell'art.83, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;

### SI DISPONE

che dal 26 marzo e fino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, dal lunedì al venerdì siano osservate le seguenti modalità operative per quanto concerne l'accesso ai servizi.

Per quanto riguarda il settore civile

*- Cancelleria Centrale civile*

La Cancelleria centrale civile riceverà in deposito solo gli atti afferenti i procedimenti non sospesi ai sensi dell'art.83, comma 3, lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

La fascia oraria di erogazione del servizio è dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Fascia oraria per l'erogazione dei tickets:

→ 8.30/9.30 (tickets distribuiti: max 25 per i ricorsi e 30 per i controricorsi).

I sigg. Avvocati sono invitati a privilegiare l'invio per posta dei ricorsi e dei controricorsi, ai sensi dell'art.134 Disp. Att. C.P.C..

*- Uffici di cancelleria delle sezioni civili*

Le Cancellerie delle sezioni civili riceveranno in deposito solo gli atti relativi ai procedimenti non sospesi ai sensi dell'art.83, comma 3, lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

Le richieste di deposito degli atti di cui sopra e di consultazione dei fascicoli sono inviate agli indirizzi di posta elettronica allegati sub 1. Gli interessati riceveranno per via telefonica o telematica comunicazione del giorno e dell'orario fissato per l'accesso in cancelleria.

Il rilascio di copia di atti è disciplinato come segue: 1) l'avvocato tramite posta elettronica invia alla cancelleria la richiesta degli atti; 2) la cancelleria verifica le pagine, quantifica l'importo da corrispondere e comunica via telefonica o telematica all'avvocato il giorno e l'orario fissato per il ritiro. In caso di esenzione, le copie sono inviate per e-mail, ove possibile.

Le medesime modalità si osservano per le richieste di copie indirizzate all'Archivio centrale civile (e-mail: [archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it](mailto:archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it) ). Le copie potranno essere ritirate esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Fino al 15 aprile 2020 è sospeso il ritiro presso l'Archivio centrale civile del fascicolo di parte dopo la pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio.

La fascia oraria di erogazione del servizio è dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Per quanto riguarda il settore penale

*- Uffici di cancelleria delle sezioni penali*

Le Cancellerie delle sezioni penali riceveranno in deposito solo gli atti relativi ai procedimenti non sospesi ai sensi dell'art.83, comma 3, lett. b) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

Le richieste di deposito degli atti di cui sopra e di consultazione dei fascicoli sono inviate agli indirizzi di posta elettronica allegati sub 1. Gli interessati riceveranno per via telefonica o telematica comunicazione del giorno e dell'orario fissato per l'accesso in cancelleria.

Il rilascio di copia di atti è disciplinato come per il settore civile.

La fascia oraria di erogazione del servizio è dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Per quanto riguarda l'U.R.P. centrale

Le richieste di informazione sono inviate all'indirizzo PEC [urp.cassazione@giustiziacert.it](mailto:urp.cassazione@giustiziacert.it) e sono evase stesso mezzo.

Il rilascio di copia di atti è disciplinato come per il settore civile. Analoghe modalità operative trovano applicazione per le richieste di certificati.


La fascia oraria di erogazione del servizio è dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

L'accesso alle Cancellerie civili e penali, all'Archivio centrale civile e all' U.R.P. è limitato in ogni caso ad un solo utente per volta e deve avvenire nel rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.


Nelle giornate di sabato 28 marzo, 2 e 11 aprile 2020 gli Uffici della Corte di Cassazione resteranno chiusi al pubblico.

Sono revocati i provvedimenti adottati in data 9, 16 e 18 marzo 2020.

Roma, 25 marzo 2020

Il Dirigente  
Vincenzo Di Carlo  


Il Primo Presidente  
Giovanni Mammone





# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Allegato 1

1	<b>Cancelleria Centrale Civile</b>	<b>cancelleria.civile.cassazione@giustizia.it</b>
2	<b>Sezioni Unite Civili</b>	<b>sezunite.civili.cassazione@giustizia.it</b>
3	<b>Prima Sezione civile</b>	<b>sez1.civile.cassazione@giustizia.it</b>
4	<b>Seconda Sezione civile</b>	<b>sez2.civile.cassazione@giustizia.it</b>
5	<b>Terza Sezione civile</b>	<b>sez3.civile.cassazione@giustizia.it</b>
6	<b>Sezione Lavoro</b>	<b>segr.sezlavoro.cassazione@giustizia.it</b>
7	<b>Sezione Tributaria</b>	<b>seztribut.cassazione@giustizia.it</b>
8	<b>Sesta Sezione civile</b>	<b>sez6.civile.cassazione@giustizia.it</b>
9	<b>Archivio Centrale Civile</b>	<b>archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it</b>
10	<b>Cancelleria Centrale Penale</b>	<b>cancelleria.penale.cassazione@giustizia.it</b>
11	<b>Sezioni Unite Penali</b>	<b>sezunite.penali.cassazione@giustizia.it</b>
12	<b>Prima Sezione penale</b>	<b>sez1.penale.cassazione@giustizia.it</b>
13	<b>Seconda Sezione penale</b>	<b>sez2.penale.cassazione@giustizia.it</b>
14	<b>Terza Sezione penale</b>	<b>sez3.penale.cassazione@giustizia.it</b>
15	<b>Quarta Sezione penale</b>	<b>sez4.penale.cassazione@giustizia.it</b>
16	<b>Quinta Sezione penale</b>	<b>sez5.penale.cassazione@giustizia.it</b>
17	<b>Sesta Sezione penale</b>	<b>sez6.penale.cassazione@giustizia.it</b>
18	<b>Settima Sezione penale</b>	<b>sez7.penale.cassazione@giustizia.it</b>
19	<b>Ufficio Relazioni con il Pubblico</b>	<b>urpcentrale.cassazione@giustizia.it</b>